

N. R.G. 562/2014



## TRIBUNALE di GENOVA

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Francesca Maria Parodi  
nel procedimento ex art 28 Stat Lav.

instaurato da

**S.A.P.P.E Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria**

**ricorrente**

Contro

**MINISTERO di GIUSTIZIA- Casa Circondariale Genova Marassi**

**Convenuto**

\*\*\*

Con ricorso depositato il 23.4.2018 SAPPE Sindacato Polizia Penitenziaria conveniva in giudizio il Ministero di Giustizia per sentir accertare la condotta antisindacale posta in essere dal Direttore della Casa Circondariale di Genova Marassi che, con l'Ordine di Servizio n. 892 del 23.1.2018, aveva assegnato gli incarichi di responsabilità relativi alle Unità Organizzative all'interno dell'Istituto penitenziario e, tra queste, aveva conferito all'Ispettore capo ~~Eduardo Verrone~~, rappresentante sindacale del SAPPE l'incarico di Responsabile della U.O. 4<sup>^</sup> - Sezione detentiva SAI Sostegno Integrato senza aver informato e quindi richiesto il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza .

Lamentava inoltre che la Direzione resistente aveva adottato un piano di mobilità interna - di cui l'assegnazione degli incarichi di responsabilità alle U.O. del carcere era derivazione- che non era stata oggetto di confronto sindacale con palese



violazione dell'art 4 Accordo Quadro nazionale che impone all'Amministrazione di *"...informare preventivamente e con congruo anticipo la parte sindacale su una serie di istituti, tra cui la mobilità interna anche temporanea, prima di procedere all'esame congiunto"*.

Richiamava decisioni di merito favorevoli al Sindacato ed una corretta lettura delle motivazioni della sentenza delle SU della Corte di Cassazione 2359/2015 .

Riteneva in conclusione la sussistenza di una violazione sia dell'art 36 del DPR 164/2002 sia dell'art 6 AQN in tema di tutela dei dirigenti sindacali .

Chiedeva la condanna alla cessazione del comportamento sindacale intrattenuto e la condanna al risarcimento del danno cagionato per mancato esercizio delle proprie prerogative e della proficuità dell'attività sindacale, oltre che danno all'immagine .

Si costituiva il Ministero di Giustizia , rilevando la piena legittimità del proprio operato, considerato che, non trattandosi di trasferimento ad una diversa struttura , ma semplice spostamento di reparto della stessa unità produttiva ( cd trasferimento interno), nessun nulla osta della OOSS di appartenenza era necessario.

Evidenziava inoltre come la rotazione dei responsabili delle singole UU.OO, già precedentemente costituite, costituiva un incarico fiduciario ex art 23 comma 2 dlgs 443/1992 , non implicante il nulla osta sindacale ed estraneo alla sfera di applicazione dell'ANQ 2004 e del DPR 164/2002 .

Eccepiva infine il difetto di interesse, considerato che l'Ispettore Volpe dall'8.5.2018 non era più Segretario Locale, ma nazionale.

Deve ritenersi che l'eccezione di difetto di interesse in capo al Sindacato precedente sia superata dalla reintegra dell'Ispettore Capo nelle sue funzioni di Segretario Locale, come da nota pervenuta in data 29 maggio 2018 dalla Segreteria Generale del medesimo Sindacato.

E' pacifico in causa che l'Ispettore Capo Verrone sia Vice Segretario Provinciale del Sappe al 27.11.2017 e che, dopo breve temporanea sostituzione , sia tornato a



ricoprire ruolo dirigenziale quale Segretario Locale (cfr comunicazione 28 maggio 2018).

Risulta in via documentale che, con ordine di servizio 892 del 23.1.2018, il medesimo sia stato assegnato a ruolo di Responsabile della U.O.4<sup>^</sup> del Carcere di Marassi, lasciando l'ufficio precedentemente ricoperto presso la Segreteria di Sicurezza del medesimo Istituto penitenziario.

E' pacifico che nessun nulla osta sia stato richiesto per il disposto mutamento di ufficio al Sindacato di appartenenza, nonostante lo stesso sia previsto come necessario in conformità all'art 34 e agli artt 6 e 4 dell'ANQ.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

La questione risulta già esaminata dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2359 del 2015, secondo la quale: "L'art. 6 dell'accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria del 24 marzo 2004, nel prevedere che, nell'ambito della stessa sede di servizio - da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione -, il trasferimento dei dirigenti sindacali in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza, va interpretato nel senso che il predetto nulla osta è richiesto anche ove il trasferimento in questione avvenga nell'ambito della medesima località sede di servizio, non essendo contemplata la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi di trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale."

Ampi stralci della motivazione sono stati riportati in ricorso ed è superfluo richiamarli ulteriormente.

Deve in conclusione ritenersi che il nulla osta sia necessario non solo per trasferimenti da un'unità operativa ad un'altra, sia dentro o che fuori Comune, ma anche per gli spostamenti all'interno della stessa sede di lavoro.

La *ratio* di questo obbligo è evidentemente la salvaguardia delle funzioni sindacali esercitate dal Sindacato attraverso i propri rappresentanti in loco, sì da attribuire al



Sindacato medesimo il diritto di verificare se il mutamento di ruolo del proprio rappresentante sia o meno compatibile con o pregiudizievole dell'esercizio delle attività istituzionali sue proprie, essendo evidente che anche il conferimento di un'attività lavorativa diversa, anche in ipotesi più qualificante, con un maggior onere di responsabilità in capo al singolo ed organizzazione del lavoro diversa da quella prima avuta può rendere meno funzionale e vigorosa l'attività sindacale esercitata attraverso il proprio rappresentante .

Va dichiarata pertanto l'anti sindacalità della condotta assunta dal Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione del Carcere di Marassi con l'ordine di servizio 892 del 23.1.2018 ; ordina all'Amministrazione convenuta la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale .

Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno da mancato esercizio delle prerogative sindacali o da pregiudizio all'immagine .

Risulta infatti che al momento della notifica della nuova assegnazione di ruolo , il Dirigente fosse assente dal servizio per ragioni di salute e sia rimasto in malattia sino all'8 maggio 2018 .

Ne consegue che alcun anno può essere derivato al Sindacato , privato per ragioni diverse e non imputabili alla Direzione del Carcere di Marassi , del suo Dirigente.

Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà.

La frazione residua va compensata in ragione della buona fede e correttezza dimostrata dal Direttore del Carcere di Marassi che si è attivato per avere chiarimenti sul da farsi agli organi superiori ed avendo agito in conformità dei pareri espressi dai medesimi.

PQ M

Il Giudice ,

dichiara

1. l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Ministero di Giustizia – Direzione del Carcere di Marassi con l'adozione dell'ordine di servizio n 892 del 23.1.2018 e per l'effetto ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale;



2. Respinge per il resto .
3. Compensa fra le parti la metà delle spese di lite
4. Condanna il Ministero di Giustizia a rifondere il ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 , oltre spese generali, oltre IVA e CPA, in favore del difensore antistatario

Genova, 2 luglio 2018

IL GIUDICE  
Dott. Francesca Maria Parodi

